



COMUNE DI MONTEVARCHI

REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO ALL'EVASIONE TRIBUTARIA

ART. 1

Oggetto e Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali della struttura preposta alla gestione delle entrate tributarie ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati diretti o trasversali, riferiti all'attività di accertamento dell'evasione dell'IMU e della TARI.
2. Ai fini del presente regolamento rientrano nella definizione di "struttura preposta alla gestione delle entrate tributarie" lo specifico Servizio Entrate Tributarie e Fiscalità passiva istituito all'interno del 1^o Settore Economico Finanziario, nonché le unità di personale amministrativo e tecnico, appartenenti ad altre unità organizzative dell'ente, che collaborano, anche temporaneamente, con il Servizio Entrate Tributarie e Fiscalità passiva.

ART. 2

Attività di controllo

1. L'attività di controllo, volta ad individuare la vera e propria evasione tributaria, è realizzata nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione d'accertamento nonché di una sua adeguata programmazione.
2. L'attività di controllo del Servizio Entrate Tributarie e Fiscalità Passiva, consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
3. Per recupero dell'evasione tributaria deve intendersi l'attività svolta dal Servizio Entrate Tributarie e Fiscalità Passiva, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.
4. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi esattoriali.
5. Il Servizio CED-Statistica collabora con il Servizio Entrate Tributarie e Fiscalità Passiva, per l'elaborazione e la definizione delle banche dati, propedeutica all'attuazione dell'attività di controllo.

ART. 3

Costituzione del fondo

1. Per il potenziamento delle risorse strumentali della struttura preposta alla gestione delle entrate tributarie e per il trattamento accessorio in favore del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impegnato al raggiungimento degli obiettivi assegnati diretti o trasversali, riferiti all'attività di accertamento dell'evasione dell'IMU e della TARI, è istituito apposito Fondo Incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato, secondo i termini indicati nella norma stessa:
 - a) il 5% delle riscossioni a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, ivi comprese quelle coattive, derivanti da atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
 - b) il 5% delle riscossioni coattive realizzate tramite ingiunzioni di pagamento, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'ente con riferimento ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica degli accertamenti. Il riferimento è alle ingiunzioni notificate in alternativa all'azione dei concessionari della riscossione;

Le somme di cui ai punti a) e b) devono essere depurate dai costi sostenuti dall'amministrazione per le stesse operazioni di riscossione a fronte dell'intervento di terze parti nell'attività istruttoria, o in assistenza agli uffici, ovvero per le attività operative esternalizzate.

A titolo di esempio si devono sottrarre dall'importo del fondo le somme spese per incarichi di assistenza a società e/o concessionari per l'istruttoria degli atti di accertamento, le spese sostenute per personale a contratto/tempo determinato o con altre forme contrattuali non a tempo indeterminato e specificatamente destinato allo svolgimento delle operazioni a sostegno dell'attività accertativa, proporzionalmente al contributo fornito all'attività stessa.

Non devono essere escluse le spese e gli oneri che vengono sostenuti per le attività di accertamento e riscossione, anche se esterne, qualora gli stessi oneri e le stesse spese sarebbero state comunque sostenute anche con l'attività completamente internalizzata, ovvero svolta completamente da personale interno assunto a tempo indeterminato.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento

Destinazione del fondo

1. Il Fondo è così ripartito:
 - a) Risorse destinate al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati diretti o trasversali, riferiti all'attività di accertamento dell'evasione dell'IMU e della TARI, con il limite massimo del 15% del trattamento tabellare lordo annuo individuale.
 - b) Risorse destinate al potenziamento delle risorse strumentali della struttura preposta alla gestione delle entrate tributarie, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino per le somme confluite nel fondo ed in eccedenza del limite complessivo di cui al punto a).
2. La ripartizione del Fondo tra le quote di cui alle precedenti lettere a) e b) è stabilita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del dirigente competente in materia di gestione delle "entrate tributarie", in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.
3. La destinazione delle risorse alle finalità di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, dovrà essere necessariamente finalizzata, al raggiungimento di obiettivi definiti nell'ambito del piano della performance, che dovranno prevedere risultati di contrasto all'evasione tributaria, sensibilmente superiori a quelli attesi per lo svolgimento della quotidiana attività di recupero, già compresa nelle mansioni ordinarie esigibili d'ufficio.
4. Le risorse di cui all'art. 4 lettera a) del presente regolamento, risultano erogabili solamente nel caso in cui l'ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto secondo i termini stabiliti dal D.lgs. n. 267/2000.

ART. 5

Trattamento accessorio e criteri di ripartizione

1. Le risorse destinate al trattamento accessorio di cui all'art. 4 lettera a), previsti nel Piano della Performance, da ripartire tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati diretti o trasversali, riferiti all'attività di accertamento dell'evasione dell'IMU e della TARI, vengono rese disponibili, con le seguenti modalità:
 - parametro di conseguimento medio degli obiettivi riferiti all'attività di recupero evasione IMU e TARI, pari o superiore al 90%: 100% delle risorse;
 - parametro di conseguimento medio degli obiettivi riferiti all'attività di recupero evasione IMU e TARI, pari o superiore al 50%: percentuale effettiva a valere sulle risorse;

- parametro di conseguimento medio degli obiettivi riferiti all'attività di recupero evasione IMU e TARI, pari o superiore pari o superiore al 41%: 40% delle risorse;
 - parametro di conseguimento medio degli obiettivi riferiti all'attività di recupero evasione IMU e TARI, inferiore al 41%: nessuna distribuzione delle risorse;
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incarichi di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi alla struttura preposta alla gestione delle entrate tributarie, vengono predeterminati, in coerenza con quanto previsto al precedente art. 3 comma 3, gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente, in relazione all'apporto quali-quantitativo assicurato alla realizzazione degli obiettivi assegnati alla struttura preposta alla gestione delle entrate tributarie, sono quantificate sulla base dei seguenti criteri, definiti in sede di contrattazione decentrata e sono erogabili successivamente all'approvazione della relazione al consuntivo del Piano delle performance:

Fasi procedurali del processo di accertamento	Partecipanti	Peso	Apporto quantitativo
Raccolta e registrazione dati	Personale servizio entrate	5 punti	Da 0 a 1
Analisi e valutazione dei dati	Personale servizio entrate	5 punti	Da 0 a 1
Istruttoria singoli casi	Personale servizio entrate	25 punti	Da 0 a 1
Redazione ed emissione atti di accertamento o di recupero	Personale servizio entrate	15 punti	Da 0 a 1
Firma ed efficacia atti di accertamento e di recupero	P.O. servizio entrate	10 punti	Da 0 a 1
Attività di assistenza allo sportello e telefonica	Personale	10 punti	Da 0 a 1

	servizio entrate		
Attività correlate alla definizione delle banche dati	Personale CED e altri servizi tecnici	15 punti	Da 0 a 1
Attività di direzione e coordinamento	Dirigente	5 punti	Da 0 a 1
Attività di tutela del credito e difesa dell'ente in CTP o CTR	Posizione organizzativa	5 punti	Da 0 a 1
Operazioni correlate alla spedizione degli atti di accertamento	Personale Ufficio Protocollo	5 punti	Da 0 a 1

Per ciascun dipendente si procederà all'attribuzione di un punteggio, determinato in base alle fasi procedurali a cui ha partecipato, al relativo peso, ed all'apporto quantitativo assicurato in termini di tempo lavoro di partecipazione alla singola fase, secondo la seguente formula:

Punteggio individuale dipendente = Sommatoria (Punteggio fase n1*Apporto quantitativo n1+Punteggio fase n2*Apporto quantitativo n2+ Punteggio fase n...*Apporto quantitativo n...)

La somma da attribuire a ciascun dipendente sarà determinata secondo la seguente formula:

Compenso individuale dipendente = Fondo incentivo/(sommatoria dei punteggi individuali di tutti i dipendenti)*(punteggio individuale dipendente)

Il valore dell'apporto quantitativo assicurato da ciascun dipendente, non potrà essere complessivamente superiore ad 1, con riferimento all'insieme delle fasi a cui ha partecipato.

6. Le eventuali quote del Fondo non distribuite ai dipendenti e non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

ART. 6 **Modalità di erogazione del compenso**

1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario, il Responsabile del Settore Economico Finanziario con propria determina provvederà a quantificare le somme riscosse nell'esercizio precedente, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del presente regolamento sia a competenza che a residuo e ad impegnare l'importo del compenso, al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, ripartendo lo stesso fra i dipendenti con le modalità di cui all'articolo 5.
2. La somma erogabile a ciascun dipendente non potrà, in nessun caso, superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

ART. 7 **Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrate**

1. Le risorse di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) confluiscono nel fondo “Risorse decentrate” di cui all'art. 67 del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21.05.2018, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) del medesimo articolo e vengono utilizzate secondo la disciplina dell'art 68 comma 2 lett. g) del CCNL in parola.
2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono escluse dal limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 1091 della Legge n. 145/2018.

ART. 8
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. Dopo l'esecuzione della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.
3. L'ufficio di segreteria comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti ed ai responsabili delle posizioni organizzative.